

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

LXXV.

SEDUTA DI VENERDÌ 20 GENNAIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):		RESTIVO, <i>Relatore</i>	983
Fissazione di un nuovo termine della validità della legge 21 maggio 1956, n. 694 concernente la franchigia doganale per le macchine ed i materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi e vapori endogeni. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2646)	976	ANGELINO PAOLO	984
PRESIDENTE	976, 977, 978, 979	NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	984
TROISI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	976, 977, 978	Disposizione a favore del Fondo di previdenza del personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. (2618)	984
ANGELINO PAOLO	976, 977	PRESIDENTE	984, 985
GRILLI GIOVANNI	976, 977, 978	ZUGNO, <i>Relatore</i>	984
SERVELLO	976	Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		Senatore SPEZZANO: Esonero dall'aggio esattoriale sui sovracanonici dovuti ai comuni ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2402)	986
Trattamento della Banca europea per gli investimenti (B. E. I.). (2566)	979	PRESIDENTE	986 987
PRESIDENTE	979, 982, 983	ZUGNO, <i>Relatore</i>	986 987
GRILLI GIOVANNI	981, 983	TROISI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	987
RAFFAELLI	981, 982	Votazione segreta:	
TROISI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	981	PRESIDENTE	987
ANGELINO PAOLO	982, 983		
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):			
Emissione di cartelle fondiari sulla base dei contratti condizionati di mutuo (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2643)	983		
PRESIDENTE	983, 984		

La seduta comincia alle 9,30.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Fissazione di un nuovo termine della validità della legge 21 maggio 1956, n. 694, concernente la franchigia doganale per le macchine ed i materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi e vapori endogeni (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2646).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Fissazione di un nuovo termine della validità della legge 21 maggio 1956, n. 694, concernente la franchigia doganale per le macchine ed i materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi e vapori endogeni ».

Il provvedimento è stato già approvato dalla V Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta del 30 novembre 1960.

Debbo aggiungere che, dopo che avevo posto all'ordine del giorno il provvedimento la V Commissione bilancio, in data 16 corrente, ha chiesto di attendere un poco prima di esprimere il proprio parere. Se non vi è nulla in contrario propongo di attendere per iniziare la discussione, che pervenga detto parere o che almeno siano scaduti i termini della proroga.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero aggiungere che il Governo chiede addirittura un rinvio dell'esame del provvedimento essendo, questo, stato rimesso all'esame della Commissione competente della C.E.E., essendovi il dubbio se esso sia consono o meno agli impegni assunti con la C.E.E. in base all'articolo 20 del trattato. Sarebbe quindi necessario ottenere il responso di detta Commissione circa la conformità o meno del provvedimento agli obblighi assunti con la tariffa doganale esterna.

PRESIDENTE. Propongo allora di rinviare *sine die* la discussione del provvedimento, in attesa che il Ministero che, fra l'altro, ne è presentatore, faccia conoscere alla nostra Commissione, gli elementi su cui ha chiesto informazioni.

ANGELINO PAOLO. L'onorevole rappresentante del Governo ha parlato di tariffa doganale esterna del Mercato comune europeo mentre questa importazione dovrebbe essere destinata ad uso interno e non per la riesportazione perché soltanto in questo caso dovrebbe entrare in campo il problema della tariffa doganale.

In Italia abbiamo bisogno di ricercatori e di mezzi di ricerca per svincolarci dalla importazione di idrocarburi dall'estero e il mac-

chinario di cui tratta il provvedimento è necessario per uso e consumo interno; è cosa quindi che non interessa la tariffa doganale esterna; si tratta di una esenzione, non di una variazione di tariffa. Non vedo difficoltà a concedere una proroga alla discussione del provvedimento in attesa del parere richiesto dalla Commissione bilancio, per quanto non comprenda le ragioni del parere di detta Commissione, ma, appena detto parere sarà giunto, ritengo si debba procedere alla discussione.

GRILLI GIOVANNI. Mi rendo conto della esattezza di quanto esposto dall'onorevole rappresentante del Governo ma ritengo sia necessario porre un termine in modo che non ci si adagi in una attesa imprecisata.

ANGELINO PAOLO. È giusto.

GRILLI GIOVANNI. La cosa è seria in quanto sono note le necessità della ricerca energetica in Italia e quindi, tutto quanto riguarda questa ricerca, deve essere reso rapido e convenientemente aiutato. Ho detto di rendermi conto della esigenza prospettata dall'onorevole Sottosegretario ma non riesco a comprendere perché, in un campo in cui siamo ancora dipendenti dalle importazioni dall'estero, attendere una adesione ed un beneplacito ad una imposizione esterna che arreherebbe danno a nostri interessi nazionali.

Le ricerche petrolifere sono tanto più importanti in Italia perché gli idrocarburi non sono più solamente fonte energetica ma materia prima per l'industria chimica, farmaceutica e altre; una materia base, quindi, e non vedo perché dovremmo accettare eventuali ostacoli posti da rapporti internazionali.

In conseguenza pregherei l'onorevole rappresentante del Governo di volere innanzitutto porre un termine per il rinvio della discussione; in secondo luogo dare garanzie che, qualora vi fossero impedimenti di carattere tariffario in dipendenza del Mercato comune, si faccia in modo di consentire che le nostre ricerche di idrocarburi vengano condotte col minimo di spesa e col massimo di possibilità.

ANGELINO PAOLO. Vorrei aggiungere che la posizione da noi assunta dipende da un fatto preciso: abbiamo visto cosa possa significare una scoperta come quella di Ferrandina. Ora, se queste ricerche vengono compiute, esse vengono compiute soprattutto nelle zone depresse; sono, quindi, di una urgenza improponibile perché dar vita ad una regione, è, nel nostro paese, una di quelle opere veramente utili.

SERVELLO. Vorrei, se possibile, avere maggiori chiarimenti circa questa prevista o ventilata situazione di contrasto con quelli che

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1961

sono gli accordi in sede di Mercato comune, perché si tratta di un provvedimento che è stato proposto fino dall'ottobre 1960 e che non ha fino ad ora suscitato contrasti o polemiche; se lo mettessimo in non cale si determinerebbe una situazione di difficoltà in un settore nel quale il Governo attuale e tutti i Governi, dovrebbero spingere al massimo il loro sforzo così da rendere più facili le ricerche con il minor dispendio di energie.

Domando se non si potrebbe approvare senz'altro il provvedimento salvo poi, qualora dovesse intervenire qualche cosa di diverso per la legislazione europea, vedere di modificarlo.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Ministro Colombo, in data recente, ha fatto pervenire un telegramma con il quale si prega di chiedere un rinvio perché il detto disegno di legge è all'esame della Commissione del Mercato comune per la decisione circa la compatibilità con le norme del trattato.

GRILLI GIOVANNI. Addirittura!

ANGELINO PAOLO. Il Ministro Colombo ha presentato questo disegno di legge il 30 novembre del 1960 ed è, ora, lui stesso, che ne chiede il rinvio!

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Gli stati membri della C.E.E. hanno assunto impegno di non procedere in maniera unilaterale a provvedimenti di carattere fiscale e doganale senza una preventiva consultazione, nel senso di concertarsi in precedenza sul provvedimento che si vuole emettere. Siamo anche informati (ed ho preso parte ad una di queste riunioni) che questa procedura è piuttosto rapida.

Una delle caratteristiche del trattato è una certa elasticità che tende a consentire il passaggio a nuovi equilibri e, all'articolo 26 di esso, si prevede la possibilità di assolvere a queste esigenze. Prendo, quindi, atto di quanto esposto dagli onorevoli colleghi e mi renderò interprete della necessità e del desiderio che la procedura di consultazione sia la più rapida possibile. Occorre rendersi conto che, se ogni Stato membro fa i propri disegni nazionali, non costruiremo mai l'edificio cui tendiamo. Non aggiungo altro se non che le nostre esigenze nazionali sono state efficacemente rappresentate.

GRILLI GIOVANNI. Quanto detto dall'onorevole Troisi non risponde alle richieste da me fatte e che mi permetto di riproporre:

1°) fissare un limite di tempo per il rinvio; è cosa comune porre dei limiti e non vedo perché il Governo voglia rinviare *sine die*.

2°) ho chiesto che si dia assicurazione che, nel caso debbano insorgere ostacoli in sede di Mercato comune a questo nostro provvedimento che il Senato ha già approvato, si faccia sì che le nostre ricerche petrolifere possano essere condotte col minimo di spesa e col massimo di possibilità.

Il fatto che il provvedimento sia stato già approvato dal Senato non giuoca molto a favore della serietà dei nostri istituti se, nelle more del dibattito fra un ramo e l'altro del Parlamento, vengono prospettate esigenze dimenticate del Mercato comune. È questo un chiaro esempio di non molta serietà da parte di chi ha proposto il dibattito!

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questo impegno della consultazione è di data recentissima.

GRILLI GIOVANNI. Nei riguardi del Mercato comune, vi è un trattato di due anni or sono, approvato e ratificato dal Parlamento. Chiedo allora se vi sia un nuovo accordo che modifichi il precedente perché quanto dice l'onorevole rappresentante del Governo, aggrava ancora la cosa in quanto dopo l'approvazione, dopo il novembre 1960, cioè, due mesi fa, sarebbe intervenuto un nuovo accordo; il Governo avrebbe contratto nuovi impegni internazionali che hanno reso nulla o posta in dubbio la validità dell'approvazione dal Senato di un provvedimento proposto dal Governo. La cosa è notevolmente strana.

Comunque terrei a che venisse fissata, ripeto, una data entro la quale ripresentare il provvedimento alla Commissione e che, qualora vi fossero impedimenti di vecchia o recente data, il Governo si impegnasse a fare il possibile affinché detti impedimenti venissero tolti.

Pregherei di essere precisi e di non divagare sui punti prospettati.

PRESIDENTE. Se mi è consentito, soltanto per richiamare all'attenzione della Commissione come, a mio modo di vedere, stiano effettivamente le cose, ricorderò che prima che noi ci lasciassimo per le ferie natalizie, abbiamo approvato una legge delega al Governo con la quale lo si autorizzava a dare esecuzione all'accordo raggiunto dai ministri competenti della C.E.E. per l'acceleramento del M.E.C. In quella sede, noi davamo tre autorizzazioni: una per la riduzione del 10 per cento, aggiuntiva, entro il 31 dicembre, cioè a partire dal 1° gennaio 1961; un'altra ad operare la seconda riduzione del 10 per cento, aggiuntiva, prima del 31 dicembre 1961 e, nel contempo, quella di redigere

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1961

la prima elencazione della tariffa doganale esterna comune.

In altre parole, noi stessi abbiamo delegato il Governo ad operare affinché nel corso del 1961 venisse disposto anche per la tariffa comunitaria esterna, fin qui non esistente. Perché, infatti, per i primi anni di applicazione del trattato, si è andati avanti creando soltanto le istituzioni, si sono operate le prime due riduzioni, ma non si è fatto altro, almeno dal punto di vista doganale. Adesso, con la delega, abbiamo dato l'autorizzazione ad accelerare i tempi del processo di riduzione delle barriere doganali interne dei diversi paesi ed a creare per la prima volta la « cinta esterna » comune.

Questo è il fatto nuovo, che non esisteva al 30 novembre scorso, ma che ha preso avvio soltanto nel momento stesso in cui noi abbiamo approvato, dopo l'approvazione da parte del Senato, quel disegno di legge contenente le relative norme delegate. Non ricordo sul momento la data precisa, ma ricordo che si è trattato poco prima di iniziare le nostre vacanze natalizie.

È chiaro, quindi, che in questo nuovo regime da noi approvato, debba essere veduta la obiezione sollevata dal rappresentante del Governo. Cioè a dire, prima che noi autorizzassimo il nostro Paese, e per esso il Governo, a ridurre, di comune accordo con gli altri, la prima tariffa doganale esterna comune, non esistevano ancora rapporti regolati verso paesi terzi, da parte della C.E.E. o del M.E.C. Ma, dopo che noi abbiamo autorizzata la creazione di quella « cinta », dando così origine, per la prima volta, e concretamente, ad un'unica area di mercato verso anche i paesi terzi, è chiaro che cominciano a prender valore le norme che nel trattato stesso si riferiscono a questo fatto, cioè la creazione della « cinta esterna ».

Ecco perché, discutendosi noi oggi questo problema, il problema stesso si pone in dipendenza anche di quanto noi abbiamo approvato qui, nell'ambito di questa nostra Commissione e in Aula, perché il provvedimento, come si ricorderà, venne discusso anche in Aula.

Questo, soltanto per una precisazione in ordine al tempo ed anche per dare una spiegazione a queste date che, evidentemente, acquistano un significato diverso a seconda che cadano prima o dopo il 31 dicembre, in dipendenza a quella legge delega che noi stessi abbiamo approvata.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In aggiunta agli opportuni chiarimen-

ti dati dallo stesso onorevole Presidente, posso dire che il provvedimento all'esame della Commissione stamane, costituisce in sostanza una deroga, una eccezione, alla tariffa doganale comune, nel senso che per talune destinazioni e tariffe si chiede una certa situazione di regolamentazione. Ed ecco perché, per il progressivo instaurarsi delle norme del trattato, sorge questo impegno che è comune a tutti i paesi; nel senso di evitare provvedimenti unilaterali.

Comunque posso assicurare gli onorevoli colleghi che mi renderò interprete della opportunità di accelerare la sistemazione della questione. Ricordo tuttavia che allorché si discusse, a suo tempo, di questo problema, tutti i paesi interessati concordarono senz'altro di pervenire a stabilire una procedura celere. Certo io non sono in grado, stamane, di fissare una data. I nostri delegati e i rappresentanti potranno comunque sollecitare la determinazione di questa data.

PRESIDENTE. Però configurerei meglio il fenomeno, nel richiedere questa sollecitazione! Vale a dire, nel sollecitare, mi permetterei di far presente questo: macchinario di questo genere, di questo tipo, nell'area dei Sei non lo si importa; generalmente esso viene dall'America, una piccola parte anche dall'Inghilterra, ma la maggior parte è di provenienza americana. Quindi, salvo quello che si produce qui, anche da noi, per esempio al Pignone, il macchinario è di tipo americano. Evidentemente vi sono macchine che ancora non si costruiscono nella zona europea. Mi pare, anzi, che il Pignone sia il settore di produzione europea più avanzato in questo campo. Ma cos'è che potrebbe far sorgere un dubbio e indurre, quindi, a vedere più attentamente la cosa? Il fatto che, domani, questi macchinari possano essere riesportati!

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È stata specificata la destinazione, appunto per giustificare la franchigia doganale!

GRILLI GIOVANNI. Ho già chiesto all'onorevole Sottosegretario di Stato se egli intende impegnarsi, non dico ad ottenere, perché ormai le cose stanno come stanno, ma quanto meno impegnarsi a tentare di fare in modo che venga concessa questa facilitazione!

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Certamente la facilitazione sarà concessa, perché questo processo preventivo di consultazioni cui ho accennato, ha appunto lo scopo di evitare che vi siano gare, guerre doganali fra i paesi interessati!

PRESIDENTE. Mi pare, onorevole Grilli, che il suo sia un suggerimento ovvio, in quanto la risoluzione della questione interessa e quindi è auspicata da tutti.

Per il momento, allora, possiamo rinviare la discussione del provvedimento. Lo terremo comunque, presente onde la discussione possa avvenire al più presto possibile.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Trattamento tributario della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) (2566).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame del disegno di legge: « Trattamento tributario della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) ».

Sul provvedimento, sul quale ho già riferito io stesso quale relatore, ha espresso parere favorevole la V Commissione Bilancio.

Onorevoli colleghi, mi erano state chieste notizie, la volta scorsa, in ordine a questo organismo ed io, nei limiti del possibile, ho cercato di potermi documentare, per riferire alla Commissione.

Dirò quindi che questa banca deve svolgere la propria attività e adempiere ai propri compiti basandosi non su risorse proprie, bensì essenzialmente su mezzi finanziari da raccogliere sul libero mercato. Sicché, essa, dovrebbe assistere tutti i settori economici ed attendere di essere chiamata ad un'ampia gradualità di interventi nei settori C.E.E. di sua competenza. Compiti, quindi, come si può presumere facilmente anche da questa mia brevissima illustrazione, che sono di grande ampiezza e, ovviamente, di grande impegno finanziario.

La sua ragione d'essere risiede in due considerazioni: da un lato essa ha la funzione di contribuire con i suoi finanziamenti alla riduzione, e possibilmente alla risoluzione, dei possibili squilibri, provocati dalla integrazione delle singole economie dei sei paesi; dall'altro, è in genere uno strumento di una coordinata politica comunitaria di investimenti, compito questo che è parso logico affidare ad un organismo specializzato, qual è, appunto, la banca europea per gli investimenti.

Il Governatore della Banca, o meglio il Presidente, Formentini ebbe a sottolineare, in una dichiarazione fatta nel corso di un'inter-

vista concessa a Roma e che ho qui sott'occhio, questo concetto: « Essa è abilitata a finanziare o assistere con la propria garanzia, soltanto progetti economicamente redditizi, o concedere la sua assistenza finanziaria anche senza una garanzia da parte dello Stato, ma sulla base di serie garanzie di altra natura, quali sono accettate dalle istituzioni bancarie. Il tasso di interesse dei finanziamenti deve aderire a quello di mercato; la massa principale dei suoi mezzi finanziari dev'essere trovata attraverso il normale ricorso al mercato. Infine, e come conseguenza naturale di tutto quanto precede, essa deve mirare necessariamente all'equilibrio del suo conto economico ».

La Banca, cioè, non ha assolutamente possibilità di scelta, perché deve finanziare progetti che siano riconosciuti tali da favorire la realizzazione e l'instaurazione del Mercato comune, e non interviene che a titolo complementare, quando cioè non vi siano altri capitali disponibili a condizioni particolarmente agevolate. Non ha poi scopo lucrativo e non può, per statuto, concedere benefici di interessi.

L'attività della Banca viene definita in un articolo speciale del Trattato, il quale segnala questi come punti fondamentali dell'attività stessa: valorizzazione delle regioni meno sviluppate, ammodernamento, conversione di imprese, creazione di nuove attività richieste dalla graduale realizzazione del M.E.C., progetti di interesse comune per più stati membri.

Quello che a me sembra debba ora attirare un poco la nostra attenzione è la situazione circa i mezzi della Banca.

Come gli onorevoli colleghi hanno compreso, questi mezzi sono forniti dal capitale e dai prestiti. Il capitale è erogato dagli stati membri. E lo hanno erogato, per la verità, soltanto in parte perché il saldo dell'impegno di versamento del capitale dovrebbe avvenire entro il 30 giugno di quest'anno. Comunque, sul capitale di istituto, fissato in 1 miliardo di unità di conto, vale a dire 1 miliardo di dollari al corso attuale, se non vado errato; su questo miliardo, dicevo, la Banca ha attualmente in cassa soltanto 250 milioni, che tanti ne sono stati versati, ripartiti in quote.

L'articolo 4 fissa le somme — questi miliardi di unità di conto — e stabilisce: 300 milioni la Germania, 300 milioni la Francia, 240 milioni l'Italia, 86 milioni e mezzo il Belgio, 7,50 milioni i Paesi Bassi e 2 milioni il Lussemburgo. Fino ad ora sono stati versati soltanto 250 milioni di unità di conto; il residuo dovrebbe es-

sere versato entro il 30 giugno 1961 ma, nonostante questo, la Banca ha iniziato la sua attività.

Ricorderò che la Banca ha avuto inizio nel 1957 ed ovviamente, nel primo periodo bisogna impiantare l'organismo, creare gli uffici, prendere contatti, ecc.; è un periodo eccezionale di vita; la vita normale non l'ha ancora iniziata e perché non è stato ancora versato interamente il capitale e perché non ha potuto ancora operare quella attività di ricerca di prestiti che, dotandola dei mezzi necessari, le potranno consentire gli interventi di Istituto.

Debbo ancora notare che i prestiti che la Banca andrà a commettere, sia all'interno dei Paesi comunitari che nei paesi terzi (perché essa è autorizzata anche ad operare nei paesi terzi, ed è evidente che soprattutto se domani opererà nei paesi terzi, avrà un grande campo di intervento nei territori d'oltremare più o meno aggregati ai paesi che compongono la comunità economica europea) verranno commessi ad un tasso del 5,14 o del 5,58 per cento.

La differenziazione tra i due tassi è in stretta connessione con le formule che la Banca offre ai suoi mutuatari. La Banca può erogare il danaro attraverso una formula chiamata di opzione ed una formula chiamata composta.

Mi sembrava importante dire questo perché, tenendo presente il tasso, ci si spiega le ragioni del provvedimento sottoposto al nostro esame.

Richiamerò nuovamente questi tassi quando ci addentreremo maggiormente nell'esame del provvedimento.

Voglio ora informare la Commissione sulla attività svolta fino ad ora dalla Banca. Debbo precisare che la relazione di cui dispongo è del 2 maggio 1960; documenti più aggiornati si potranno avere soltanto fra un po' di tempo; anche la relazione annuale più recente, si riferisce al 1958 e non è stato possibile trovare altri documenti a stampa; li abbiamo richiesti, comunque perché vengano portati a conoscenza della Commissione.

Nella comunicazione, che ho sopra detto, la Banca faceva conoscere di aver concesso sette prestiti per un ammontare complessivo di 52 milioni di unità di conto. Essi sono così ripartiti per paesi: Italia, 32 milioni su 52 erogati, Francia 16 milioni, Lussemburgo 4 milioni. I progetti riguardano, in prevalenza, il settore dell'energia e per il rimanente l'industria chimica in grande maggioranza interessano regioni sottosviluppate della Comunità. I ver-

-29 adderob oubia

samenti effettivi sui prestiti avvengono parallelamente alla realizzazione dei progetti, quindi su stati di avanzamento.

Sui progetti stimati in 288 milioni, i 52 milioni di intervento corrispondono in media al 18 per cento. Essi riguardano lo sfruttamento di un giacimento di lignite nell'Italia meridionale e la costruzione di una centrale termica che la utilizza; il prestito della Banca è di 9 milioni di unità di conto; la costruzione in Sicilia di due impianti facenti parte di un complesso industriale petrolchimico; il prestito della Banca è, per il progetto della SINCAT (Società Industriale Catanese S.p.A.), di 7 milioni di unità di conto e per il progetto della Celene S.p.A. di 4 milioni di unità di conto. Vi è poi la costruzione nel Granducato di Lussemburgo di una centrale termica, che sarà realizzata dalla Société Electrique de l'Our, alla quale la Banca partecipa con un finanziamento integrativo di 4 milioni di unità di conto; la costruzione nella Francia meridionale di una centrale termo-elettrica e di uno stabilimento petrolchimico, nonché la costruzione in Sardegna di tre centrali idroelettriche che hanno beneficiato di un prestito di 2 milioni di unità di conto della Banca.

Ritengo di aver potuto illustrare alla Commissione, quale è la situazione, almeno concettualmente. Le cifre valgono in quanto servono a dei concetti che sono linee di azione ed obiettivi.

Debbo dire che l'attività è modesta ma, a parte il fatto che allo stato delle cose vi sono una sessantina di progetti all'esame e parte di essi ritengo saranno già stati ammessi al finanziamento, per cui si tratta di una prima *tranche* realizzata a quell'epoca, ben poco la Banca potrà realizzare dei propri compiti se non verrà prima dotata del capitale impegnato dai paesi che l'hanno creata. Essa può sempre vantare questi crediti come garanzia ma per intanto questi capitali non li ha ancora avuti e sostanzialmente, meno che in Germania, essa non è stata mai in condizioni di operare una richiesta di finanziamento sull'area comunitaria.

A questo punto viene il provvedimento in esame.

Ho ricordato il tasso al quale la Banca eroga i suoi mutui: 5,25 per cento e, in casi particolari il 5,58. Se consideriamo quale è il tasso di remunerazione che bisogna pur dare a questi prestiti obbligazionari — la Banca si alimenta soprattutto con la emissione di obbligazioni — se consideriamo che il capitale obbligazionario dovrà essere remunerato almeno del 5 per cento, percentuale che poi non

contempla ancora le spese, è evidente la preoccupazione della Banca, e quindi anche del nostro Governo, di poter mettere in condizioni la Banca di avere il minor gravame fiscale possibile su queste operazioni, perché è evidente che detto gravame, ove non venisse tolto, si trasformerebbe in un aumento del tasso di interesse di erogazione dei mutui. La Banca, infatti, ottenendo il suo fabbisogno attraverso mutui che vengono a costare il 5 per cento più le spese, più le tasse, dovrà riversare tutti questi oneri sull'operatore il quale non potrà più avere l'interesse del 5,25 per cento, ma un tasso maggiorato di quella quota parte di spese che le banche trasferiscono sull'operatore.

Trova così spiegazione il provvedimento che viene sottoposto al nostro esame per il quale le operazioni passive, cioè l'emissione di obbligazioni che la Banca andrà ad effettuare, vengono trattate fiscalmente così come vengono trattate le obbligazioni di certi nostri istituti quali l'I.R.I., l'I.M.I., ecc., vale a dire con esenzione fiscale meno l'imposta di bollo in misura fissa.

Spero di essere stato chiaro e di aver dato sufficienti spiegazioni.

GRILLI GIOVANNI. Desidererei conoscere quante operazioni sono state fatte e a vantaggio di quali aziende.

RAFFAELLI. Si desidera conoscere nomi, garanzie e qualità delle operazioni.

PRESIDENTE. Qualche notizia la posso trarre dalla relazione annuale, così posso elencare questi impianti:

Centrale termoelettrica del Mercure, sarà realizzata dalla Società meridionale di elettricità; progetto della Sincat, riguarda la costruzione a Priolo in Sicilia di un impianto di *cracking* per la produzione di etilene; progetto della Celene, fondata dalla Edison e dalla *Union Carbide Corporation*, riguarda la costruzione a Priolo di uno stabilimento per la produzione di materie plastiche derivate dall'etilene.

RAFFAELLI. Una banca di famiglia!

PRESIDENTE. Tutti possono presentare progetti!

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ci siamo occupati di questi progetti perché la Banca non ne aveva altri da finanziare. Non ci sono progetti e questo mi consta personalmente!

RAFFAELLI. E siamo arrivati ad un supero di investimenti elettrici.

PRESIDENTE. Si tratta di impiantare fabbriche nel nostro paese, di farle venire su

specialmente in queste zone depresse e di rendere possibile alla Banca di lavorare. Domani essa lavorerà nei riguardi di chi chiederà e di chi potrà avere.

GRILLI GIOVANNI. Non so se in questa seduta esauriremo la discussione di questo disegno di legge; per parte mia debbo dire, che dopo aver sentito i nomi dei beneficiari mi pare che in questo modo non facilitano gli investimenti.

In sostanza, mi pare che queste aziende le quali redigono progetti per i quali chiedono prestiti alla B.E.I., agendo in condizioni di monopolio o di privilegio, scarichino comunque anche l'interesse non pagato, anche le tasse non pagate, sui consumatori! Perché esse, infatti, non è che poi vendano l'energia prodotta, ad esempio, a prezzi minori, ma a prezzi normali. Quindi, in notevole misura, quanto essi ricavano da questo beneficio non va a vantaggio del consumatore, vale a dire dell'industria, dell'utente che usa l'energia elettrica, ma diventa un ulteriore aumento della somma che resta a disposizione di queste determinate società. Le quali, voi ben lo sapete, agendo in condizioni di monopolio, hanno modo di costituire forti cumuli per l'auto-finanziamento, a spese dei consumatori! Sarebbe, pertanto, un danno che, in definitiva, si ritorcerebbe sulla stessa B.E.I.

Vorrei quindi che si esaminasse meglio la cosa. Penso però che il beneficio in questione, il quale, qualora fosse realizzato in estensione a favore di tutti coloro i quali consumano i beni prodotti dagli investimenti che si vanno a realizzare, sarebbe cosa accettabile, diventi invece cosa assai dubbia se il beneficio medesimo, ricavato dalla diminuzione delle spese, anziché a vantaggio dei consumatori si risolvesse in un vantaggio per i soli organismi che in pratica fruiscono di questi investimenti.

Chiedo all'onorevole Relatore se non sarebbe possibile vedere il problema in modo tale per cui, realizzandosi il beneficio per l'economia nazionale con questa misura, tale beneficio andasse a vantaggio non già di chi chiede i prestiti per attuare investimenti, bensì di chi usufruisce dei beni tratti dagli investimenti ottenuti con questi prestiti.

La questione si può vedere più a fondo in seguito, ma, per citare un esempio, è il caso di quelle aziende — come quella di Catania, dipendente mi pare dall'E.V.I.S. — impegnate a praticare prezzi inferiori rispetto a quelli attuali. Altrimenti, ripeto, non faremmo che nuovi regali a chi non ne ha bisogno: Montecatini, Edison e loro consorelle! Perché di questo si tratterebbe qualora il provvedimento

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1961

in esame dovesse passare così come esso ci viene presentato.

PRESIDENTE. Qualche osservazione. Per prima cosa devo dire che non ci dobbiamo lasciare influenzare nel nostro giudizio dal fatto che abbiamo appreso che le prime società finanziate sono quelle da me citate. Il fatto è che le cose, in questi casi, prima di maturare anche presso le aziende più piccole, richiedono del tempo. E, però, qui noi dobbiamo convenire che siamo ai primi timidi passi i quali lasciano tuttavia prevedere l'inevitabile sviluppi negli anni futuri di questo organismo, nel corso del quale sviluppo potranno attingere altre iniziative che attualmente nemmeno conosciamo perché ne potranno nascere di nuove. Seconda obiezione: certi progetti vengono stipulati in particolari situazioni che poi cambiano. Il progetto del Mercure, ad esempio. I termini di convenienza praticamente si elidono. Tanto è vero che prima che questo progetto venisse assunto dalla S.M.E. attraverso questi finanziamenti, il Mercure era stato oggetto di indagini e non si riconobbe in un primo tempo l'utilità del suo sfruttamento. È chiaro che i termini marginali sono quelli che sono. La lignite del Mercure non fa mercato, così come il carbone del Sulcis! Ma, tuttavia sfruttiamo tali giacimenti. Evidentemente, però, fra lo sfruttamento di carbone dell'area comunitaria, molto redditizio e meno costoso, e quello del Sulcis, c'è molta differenza!

RAFFAELLI. È opinabile! Se si guarda la produzione elettrica, per esempio, l'impiego di questo carbone è altamente economico!

PRESIDENTE. Comunque vi sono altre funzioni molto più economiche di questa e che domani potrebbero porsi in chiave concorrenziale. Ne consegue che dobbiamo tener presente che fra un certo numero di anni certe aree saranno libere da tariffa doganale interna e che, pertanto, se noi non guadagniamo tempo, probabilmente, ci arriveranno da fuori prodotti che non possiamo ottenere qui!

Anche per quanto riguarda il costo del danaro, loro sanno che in Francia, ad esempio, si prestano capitali al tasso del 4,5 per cento, perché un paese che ha abbondanza di capitali può favorire questa tesi.

Ora, se noi vogliamo finanziare queste imprese, evidentemente dobbiamo adeguarci, diversamente, domani, le aziende che andranno ad instaurarsi in altri paesi, con tassi più bassi, verranno in concorrenza con le nostre officine nazionali non più protette.

Quindi, queste sono le dimensioni del problema al presente. Si consideri, in definitiva, che questa è un'operazione non nuova nel no-

stro sistema, quando noi autorizziamo un I.M.I. o l'I.R.I. ad emettere obbligazioni in questo modo, o altra azienda del genere. E, che poi tutto questo si estenda ad altre aziende, di cui si preoccupa l'onorevole Grilli, che spiega? Facciamo ridurre il tasso un pochino, ché, altrimenti, andrebbe a coloro che applicano il 7 ed anche l'8 per cento.

Quindi non è che questo sia un provvedimento nuovo o rivoluzionario del sistema. Ha la sua ragion d'essere e a me pare che noi possiamo tranquillamente approvarlo avendo a cuore lo sviluppo, l'incentivazione delle aziende.

Il vedere poi, domani, in che modo debba essere colpito un sovraprofitto resta un compito permanente dello Stato; questo io lo sottoscrivo, tanto è vero che io mi auguro di vedere sempre meglio funzionare certi organismi i quali, se raggiungono il meglio faranno sì che verranno a godere anche gli utenti dei beneficiati di ciò che è stato creato. Ma, se si dovesse creare a costi alti o a costi più alti, evidentemente così facendo s'allontanerebbe la possibilità di far godere di certi benefici!

ANGELINO PAOLO. Ho ascoltato attentamente la sua spiegazione molto esauriente. Lei ha accennato al fatto che all'estero si fanno investimenti a tassi notevolmente inferiori. E, però, io vorrei sapere se queste aziende le quali chiedono il credito della B.E.I. non godano anche degli incentivi che offre loro la Cassa per il Mezzogiorno con le sue proposte e che, quindi, sarebbero già un notevole incentivo a queste come ad altre aziende.

Che la B.E.I. non abbia statutariamente tra i suoi scopi quello di aver degli utili è una cosa positiva, mentre gli altri istituti di credito, naturalmente, si pongono un reddito dall'impiego del danaro. Però, noi abbiamo già concesso, mi pare, agli altri istituti la riduzione a metà della imposta di ricchezza mobile sull'interesse delle obbligazioni.

PRESIDENTE. Alle società!

ANGELINO PAOLO. Ora, non sarà il caso che poi tutti quanti chiedano lo stesso trattamento? Diranno: noi chiediamo la perequazione! Per me, non è altro che una specie di cuneo per allargare le agevolazioni fiscali!

PRESIDENTE. Ho notato prima che la B.E.I. rimette a queste aziende il danaro attraverso la Cassa per il Mezzogiorno. In definitiva, la B.E.I. si colloca come strumento di rinsanguamento della Cassa per il Mezzogiorno che poi distribuisce i mezzi! Quindi

viene ridimensionato anche l'intervento della B.E.I. Questo è fatto proprio perché non si possa attingere a destra e a sinistra, da tutte le parti. La Cassà per il Mezzogiorno, evidentemente, terrà conto anche della misura in cui l'azienda è valutata nell'intervento della B.E.I. perché è essa stessa l'amministratrice. E quindi questo dà una certa garanzia, ed è un modo come un altro per poter avere un po' più di denaro ad un tasso un po' più leggero di quello praticato nel nostro paese. Tuttavia, per poter introdurre più fondi nel nostro sistema economico, non solo i nostri ma anche i miliardi raccolti negli altri paesi, dobbiamo renderci conto che il gioco del tasso è estremamente importante e quindi occorre agevolarlo.

Comunque, mi pare che la discussione sia arrivata a conclusione.

GRILLI GIOVANNI. È in grado di pregare la Banca europea investimenti di farci avere le sue relazioni annuali?

PRESIDENTE. Mi interesserò di chiedere la relazione del 1959, nonché discorsi ed illustrazioni del Presidente. Per i documenti relativi al 1960 ci vorrà ancora qualche mese. La relazione per l'anno 1957 non vi potrà essere poiché l'istituto è stato fondato in quell'anno.

Poiché nessun altro chiede di parlare chiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Gli interessi corrisposti dalla Banca europea per gli investimenti in dipendenza dei prestiti contratti con o senza emissione di titoli sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

(È approvato).

ART. 2.

Le operazioni effettuate dalla Banca europea per gli investimenti e dai suoi organi, e tutti i provvedimenti atti e formalità relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione sono esenti da tasse imposte e tributi, presenti e futuri, spettanti sia all'Erario che agli Enti locali, fatta eccezione per le cambiali che venissero emesse dalle imprese sovvenzionate, e per le quali sarà dovuta l'imposta di bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni mille lire, qualunque sia la loro scadenza.

(È approvato).

GRILLI GIOVANNI. Su questo provvedimento dichiaro che il mio Gruppo si asterrà dalla votazione segreta.

ANGELINO PAOLO. Anche il mio Gruppo si asterrà su questo provvedimento.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà, in fine di seduta, votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Emissione di cartelle fondiarie sulla base dei contratti condizionati di mutuo (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2643).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Emissione di cartelle fondiarie sulla base dei contratti condizionati di mutuo ».

L'onorevole Restivo ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RESTIVO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che viene oggi all'esame della nostra Commissione in sede legislativa, introduce alcune modifiche alla legislazione sul credito fondiario.

La disciplina del credito fondiario ha seguito nel suo svolgimento, nel nostro Paese, un criterio opportunamente cautelativo, al punto che sotto alcuni riflessi, sotto molti riflessi, anzi, non appare adeguato alla realtà della situazione attuale.

Il provvedimento al nostro esame non intende innovare radicalmente, in ordine alla disciplina sul credito fondiario ma soltanto introdurre una modifica che concerne un aspetto particolare e sostanziale.

Attualmente la emissione delle cartelle fondiarie per le quali è stabilita un'assoluta e necessaria corrispondenza con l'ammontare dei capitali mutuati, avviene soltanto all'atto della stipula del cosiddetto contratto definitivo che è preceduto dalla stipula di un contratto condizionato così che, a differenza di quanto avviene per il collocamento di altri crediti sulla base di cartelle, collocamento che è oggetto di una valutazione dell'istituto emittente in rapporto alla situazione del mercato, l'afflusso delle cartelle fondiarie avviene, sul mercato, con una discontinuità che si risolve a danno dei mutuatari. Il provvedimento in esame intende stabilire la possibilità per l'istituto di credito fondiario di emettere le cartelle non sulla base del contratto definitivo ma sulla base del contratto condizionato.

È vero che possono verificarsi sfasamenti, in quanto non tutti i contratti condizionati possono corrispondere a contratti definitivi, ma in pratica questi sfasamenti sono di rilievo estremamente ridotto ed il provvedi-

mento, comunque, introduce dei limiti che rappresentano una garanzia, limiti che riguardano, uno, la revisione degli importi in ordine all'ammontare delle cartelle in rapporto al periodo di un semestre; in altri termini se, entro sei mesi, al contratto condizionato non segue il contratto definitivo le cartelle relative debbono essere ridotte entro i limiti del complesso delle operazioni, a meno che non sia intervenuto un altro contratto definitivo per il quale non si era a suo tempo stipulato un contratto condizionato e non si erano emesse le relative cartelle. L'altro limite, che ha carattere generale, fa riferimento al capitale ed alle riserve dell'Istituto di credito fondiario: il complesso delle operazioni ammesse su contratto condizionato non potrà superare l'ammontare del capitale dell'istituto.

Ritengo che il provvedimento, sottoposto alla nostra approvazione, risponda a così evidenti criteri di utilità e di speditezza delle operazioni che la nostra Commissione non potrà non approvarlo integralmente e celermente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. Approveremo il provvedimento in esame poiché esso rappresenta un'accelerazione nella concessione dei mutui.

NATALI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo si associa alle considerazioni del Relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico.

Ne do lettura:

« Agli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario è consentito di procedere all'emissione delle cartelle fondiarie anche prima che siano stipulati i contratti definitivi di mutuo di cui all'articolo 16, comma secondo, del testo unico 16 luglio 1905, n. 646, vincolando i contratti condizionati di cui all'articolo 16, comma primo, di detto testo unico, purchè sia stato provveduto da parte degli Istituti stessi alla iscrizione dell'ipoteca.

L'importo dei contratti condizionati vincolati all'emissione delle cartelle fondiarie ai sensi del precedente comma, non potrà eccedere, per ciascun istituto, l'ammontare del suo capitale o fondo di dotazione versato nonchè delle riserve non aventi specifica destinazione.

L'Istituto che abbia proceduto all'emissione di cartelle fondiarie col vincolo di contratti condizionati di mutuo, a' termini dei

commi precedenti, dovrà procedere, entro sei mesi dalla data dei contratti stessi, alla stipula dei contratti definitivi. Ove ciò non avvenga, o comunque avvenga per importo minore, l'Istituto dovrà rimborsare, includendolo nella prima estrazione semestrale, il quantitativo di cartelle che risulti eccedente l'importo complessivo dei contratti condizionati, di data non anteriore ai sei mesi, ammissibile a termine del comma secondo del presente articolo.

Agli Istituti che si avvalgano della facoltà di cui sopra sarà applicabile l'articolo 85, comma secondo, del testo unico 16 luglio 1905, n. 646.

Restano fermi per il totale delle cartelle in circolazione, ove ricorrano, i limiti di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, numero 474.

Per le cartelle emesse, come sopra, in corrispondenza di contratti condizionati, l'inizio dei rimborsi, mediante estrazione, potrà essere differito di non oltre un semestre rispetto al termine di cui al sesto comma dello articolo 32 del citato testo unico ».

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti sarà, al termine della seduta, direttamente votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni a favore del Fondo di previdenza del personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari (2618).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni a favore del Fondo di previdenza del personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari ».

L'onorevole Zugno ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ZUGNO, Relatore. Onorevoli colleghi, come è noto, con il decreto ministeriale 11 febbraio 1952 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 453 del 25 febbraio 1952 è stato costituito il « Fondo di previdenza a favore del personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari » con le seguenti finalità:

1°) corrispondere una indennità al personale di ruolo e non di ruolo cessato definitivamente dal servizio dopo almeno cinque anni di servizio utile ai fini della pensione; tale indennità spetta alla moglie, ai figli minori e alle figlie nubili maggiorenni nel caso di cessazione per decesso in attività di servizio;

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1961

2°) erogare agli accertatori di violazioni alle leggi finanziarie, la quota delle pene pecuniarie loro spettanti a mente della legge n. 168 del 1951;

3°) distribuire al personale che si sia particolarmente distinto, opportuni premi annuali.

I fondi necessari a soddisfare tali finalità venivano forniti da quanto disposto dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 168, che nei casi in cui le leggi tributarie prevedono la partecipazione degli accertatori delle violazioni nella ripartizione delle somme riscosse per pene pecuniarie ed ammende, devolve:

a) il 10 per cento a favore dell'erario come spesa di riscossione;

b) il 60 per cento del residuo all'erario;

c) il 20 per cento (sempre del residuo) ai Fondi di assistenza e previdenza costituiti tra il personale dell'amministrazione interessata;

d) il 10 per cento da ripartirsi in parti eguali tra gli accertatori (fino a lire 50 mila per ogni accertamento e per ogni accertatore);

e) il 10 per cento a favore di « speciali fondi costituiti presso le amministrazioni interessate per la erogazione dei premi ».

Ora, proprio in relazione a tali disposizioni, l'articolo 4 del Fondo in esame, divide il bilancio d'entrata in tre capitoli corrispondenti alle entrate di cui alle lettere b), c) e d) del predetto articolo 1 della legge n. 168 del 1951.

È noto come nei precedenti anni, un nucleo speciale di ispettori delle tasse sia stato preposto all'attività di repressione delle violazioni alle leggi tributarie dando luogo a notevoli entrate a favore del Fondo di previdenza suindicato.

Tale compito di repressione è stato ora restituito al corpo della Guardia di finanza competente, allo scopo, per istituzione, determinando una cessazione delle entrate a favore del Fondo in esame.

In verità — al di fuori dei compiti indicati dall'articolo 1 della legge n. 168 del 1951 — nulla giustifica il mantenimento del Fondo in esame, non essendovi particolari ragioni che il personale provinciale delle tasse abbia provvidenze integrative, in occasione della cessazione dal servizio, rispetto a quelle di tutti gli altri impiegati delle amministrazioni statali.

Considerato tuttavia:

1°) che impiegati oggi in servizio — assunti quindi mentre operavano le provvidenze del Fondo di previdenza — verrebbero ad

avere, in occasione della cessazione dal servizio, un trattamento di inferiorità rispetto a colleghi cessati precedentemente;

2°) che potrebbe, in prosieguo di tempo, rendersi opportuno — almeno periodicamente — l'utilizzo di personale ispettivo delle tasse ai fini delle repressioni delle violazioni di leggi tributarie;

3°) che con recente provvedimento legislativo (legge 26 gennaio 1959, n. 27) al personale provinciale delle imposte dirette — che si trovava in analoghe condizioni — è stata consolidata la Cassa nazionale di previdenza e di mutualità;

4°) che il personale provinciale delle imposte dirette e il personale provinciale delle tasse sono le uniche categorie a cui tuttora sono mantenuti — sia pure entro particolari limiti — diritti e compensi casuali, io ritengo che la proposta di mantenere in vita il Fondo di previdenza suindicato, debba essere accolta come debba accogliersi la proposta di alimentare tale fondo con aliquote dei diritti e compensi tuttora riscossi dal personale delle tasse e delle Conservatorie dei registri immobiliari.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Al Fondo di previdenza a favore del personale provinciale della Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari sono attribuite le entrate di seguito segnate:

a) una aliquota pari al 2,50 per cento dell'intero ammontare dei diritti compensi e proventi spettanti al personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari in base alla tabella A), titolo II, allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, e alla legge 14 luglio 1957, n. 580;

b) una aliquota pari al 2,50 per cento dell'intero ammontare degli emolumenti spettanti al personale di collaborazione delle Conservatorie dei registri immobiliari e degli Uffici misti in base alla legge 26 settembre 1954, n. 870 e alla legge 14 luglio 1957, n. 580;

c) una aliquota pari al 5 per cento dell'intero ammontare degli emolumenti spettanti ai Conservatori dei registri immobiliari e ai titolari degli Uffici misti in base alla legge 26 settembre 1954, n. 870, e alla legge 14 luglio 1957, n. 580.

(È approvato).

ART. 2.

Le entrate di cui all'articolo 1 saranno conferite al detto Fondo con inizio dal primo riparto successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà, al termine della seduta, votato a scrutinio segreto.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Spezzano: Esonero dall'aggio esattoriale sui sovracani dovuti ai comuni ai sensi della legge 27 dicembre 1959, n. 959 (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (2402).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Spezzano: « Esonero dall'aggio esattoriale sui sovracani dovuti ai comuni ai sensi della legge 27 dicembre 1959, n. 959 ».

La proposta di legge è stata approvata dalla V Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta del 13 luglio 1960.

L'onorevole Zugno ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ZUGNO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la proposta di legge n. 2402 del senatore Spezzano, mira a precisare che nessun aggio è dovuto all'esattore per la riscossione dei sovracani dovuti ai comuni dei bacini imbriferi montani.

È noto che a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, i concessionari di grandi derivazioni di acqua per produzione di forza motrice, sono soggetti al pagamento di un sovracano annuo di lire 1.300 per ogni chilowatt di potenza nominale media risultante dall'atto di concessione.

Ora, gli esattori-tesorieri dei comuni interessati hanno richiesto su tali sovracani il pagamento dell'aggio, sostenendo che trattasi di entrate patrimoniali e ciò in quanto la riscossione di tali crediti — come del canone base dovuto all'erario — è assistita dalla procedura coattiva prevista dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

Invero i comuni hanno resistito a tale richiesta, ma le Commissioni competenti adite dagli esattori, hanno risolto in modo diverso — non univoco — il quesito, anche dopo che

la Commissione centrale delle imposte, in data 27 dicembre 1954, aveva precisato che non trattavasi di entrate patrimoniali e non era quindi dovuto aggio per la sua riscossione.

Come è noto, l'esattore-tesoriere adempie, a norma dell'articolo 93 del testo unico n. 1401 del 1922, all'ufficio di tesoreria del comune senza alcun compenso. La elencazione però delle operazioni di cassa, fatto dall'articolo 5 del regolamento al testo unico, non può essere completa ed ha pertanto carattere solamente indicativo.

In sostanza è certo che tutte le imposte e sovrime e tutte le entrate patrimoniali spettanti ai comuni debbano essere riscosse con l'onere dell'aggio mentre « la riscossione di prestiti, di sussidi e contributi di qualsiasi natura... e in generale il maneggio di tutte le somme che l'esattore-cassiere debba solo incassare ed erogare » si considerano operazioni di tesoreria e quindi libere da aggio ».

Dice lo Scandale nel suo studio: « La riscossione delle imposte dirette », che nel caso sia dubbio se una entrata appartenga al servizio di cassa o costituisca entrata patrimoniale la risoluzione avviene in base al contratto di esattoria (che nei capitoli speciali può precisare i contributi da esentare od assoggettare all'aggio anche indipendentemente dall'onere delle cure di legge spettanti all'esattore) e se il contratto esattoriale tace, solo nel caso che espressamente i capitoli speciali del contratto prevedano per l'esattore l'onere del non riscosso per riscosso e le cure di riscossione, deve ritenersi che l'entrata in questione sia considerata dalle parti alla stregua delle entrate patrimoniali.

Ora, nel caso dei sovracani spettanti ai comuni dei bacini imbriferi montani, mentre è fuori dubbio che non si tratta di entrate patrimoniali (come ben precisato nella sentenza del 24 dicembre 1953, n. 6596, della Commissione centrale delle imposte) deve escludersi pure che possa farne assumere loro la natura il solo riferimento all'applicazione eventuale della procedura coattiva propria alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato (testo unico 14 aprile 1910, n. 639).

Ma la stessa eventuale esecuzione forzata sui beni dei debitori non costituisce fondamento del diritto all'aggio (come precisa la sentenza 19 gennaio 1937 della Corte dei Conti) in quanto, pur rientrando « nella funzione esattoriale e quindi facendo parte integrante della prestazione dovuta dall'esattore — in quanto tale — le cure di legge rappresentano, nella maggioranza dei casi, non un fatto ma una mera possibilità tecnica che non può de-

terminare di per se stessa il diritto a una controprestazione ».

Se poi si considera che, date le modalità di versamento dei sovracanonici in esame da parte delle società debentrici, il compito dell'esattore tesoriere è di puro e semplice maneggio del denaro, si deve concludere che nessun aggio può spettare all'esattore stesso.

Una legge in materia doveva pertanto non essere necessaria ma le diverse interpretazioni correnti e i trattamenti diversi fatti ai vari comuni dagli esattori e considerate anche le finalità sociali dei sovracanonici, ritengo che giustifichino la proposta di legge in esame che io prego i colleghi di voler approvare nel testo pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TROISI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Desidero fare una breve dichiarazione soltanto perché rimanga agli atti ai fini della interpretazione. Il Governo è favorevole ad una formulazione lievemente diversa e questo pur accogliendo la proposta Spezzano. Al Senato è prevalsa l'idea di accogliere soltanto la proposta Spezzano.

La formulazione del disegno di legge era la seguente:

« All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, dopo il 10° comma, è inserito il seguente:

Costituito il consorzio, il versamento del sovracanone è effettuato dai concessionari sul conto corrente postale intestato all'esattore-tesoriere del consorzio medesimo. Nessun aggio spetta all'esattore-tesoriere quando la sua opera è limitata al puro e semplice servizio di cassa ».

Al posto del secondo periodo avrebbe potuto essere inserito il periodo della proposta Spezzano. Ai fini della tecnica legislativa si sarebbe avuta una formulazione più corretta. Ad ogni modo, ad evitare un rinvio al Senato e il conseguente ritardo, non mi oppongo alla approvazione della proposta di legge Spezzano.

PRESIDENTE. Debbo osservare che la formulazione « costituito il consorzio,.... » è limitativa perché la legge n. 959 dà la facoltà ai comuni o di costituirsi in consorzio o di non costituirsi in consorzio e quindi, in questo secondo caso l'aggio sarebbe dovuto; la formulazione della proposta Spezzano, invece è molto ampia e stabilisce che l'aggio non è dovuto in nessun caso, qualunque siano i destinatari del sovracanone.

Sentiamo il parere dell'onorevole Relatore su queste osservazioni.

ZUGNO, Relatore. Ho fatto alcune osservazioni in proposito nella mia relazione, tanto più che, in sostanza, si tratta effettivamente, nel caso, di un vero e proprio servizio di cassa per cui, a rigore, una disposizione di legge non dovrebbe rendersi necessaria. Poiché tuttavia ci troviamo davanti a questa diversa interpretazione, l'accento, e direi anzi l'esigenza di una legge che chiarisca senza lasciar adito a possibili dubbi, precisando di che legge si tratti, diventa evidente e il provvedimento in esame quanto meno opportuno.

PRESIDENTE. Io mi sono informato e mi è stato detto che in alcuni luoghi gli esattori pretendono questo aggio. Ora, è evidente che in questo caso non è male provvedere con una legge che dica che questo aggio non si deve esigere!

TROISI, Sottosegretario di Stato per le finanze. La legge ha anche carattere retroattivo come norma interpretativa.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do ora lettura dell'articolo unico:

« Sul sovracanone di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, s'intende che nessun aggio è dovuto all'esattore-tesoriere ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Trattamento tributario della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2566):

Presenti	30
Votanti	20
Astenuti	10
Maggioranza	11
Voti favorevoli	20
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Disposizioni a favore del Fondo di previdenza del personale provinciale delle

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1961

tasse e delle imposte indirette sugli affari »
(2618):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Emissione di cartelle fondiariae, sulla base dei contratti condizionati di mutuo »
(Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2643):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

Senatore SPEZZANO: « Esonero dall'aggio esattoriale sui sovracanonici dovuti ai comuni ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959 »
(Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (2402):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione dei disegni di legge nn. 2618, 2566 e 2643 e della proposta di legge n. 2402:

Albertini, Angelino Paolo, Bigi, Bima, Calasso, Castellucci, Cengarle, Curti Aurelio, Giglia, Grilli Giovanni, Marzotto, Mitterdorfer, Monasterio, Napolitano Francesco, Negrari, Passoni, Patrini, Radi, Restivo, Rossi Paolo Mario, Salizzoni, Scarlato, Schiratti, Tantalò, Terragni, Trebbi, Turnaturi, Valocchi, Zugno e Zurlini.

Si sono astenuti, per il disegno di legge n. 2566:

Albertini, Angelino Paolo, Bigi, Calasso, Grilli Giovanni, Monasterio, Passoni, Rossi Paolo Mario, Trebbi, Zurlini.

La seduta termina alle 11,40.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI